**Attività di panificazione**

Adempimenti:

1. Rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso, dettate dal Sindaco del Comune competente per territorio, in relazione al panificio da aprire.

2. Comune: segnalazione certificata di inizio attività (Mod. SCIA), con efficacia immediata, da presentare al comune competente per territorio per segnalare l’avvio della nuova attività. Il soggetto dovrà dichiarare il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali indicando anche il nome del responsabile dell’attività produttiva.

3. Comune - SUAP: per la produzione di alimenti, occorre compilare, occorre presentare la notifica di Operatore Sanitario Alimentare (O.S.A.), da parte del titolare/legale rappresentante dell’impresa, la quale potrà essere accolta solo previa verifica dell’avvenuto pagamento dell’importo di € 20,00. Il riscontro di avvenuto versamento dovrà essere allegato alla documentazione che l'OSA invierà al SUAP.

4. Camera di Commercio – Registro Imprese: il commercialista/associazione di categoria scelto/a dall’imprenditore provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese, che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL. In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese ed eventualmente anche all’Albo Artigiani, della nuova impresa/attività, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente: • l’attribuzione della Partita Iva – Agenzia delle Entrate, • l’iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali - INPS, • l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica il mod. SCIA presentato in Comune (vedi punto 2). Nota: la risoluzione n.153565 del 23 settembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico ammette la possibilità che un panificio possa occupare con sedie o altre sedute l’area antistante il locale per il consumo sul posto, considerato che il Comune nel proprio regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico nulla prevede con riguardo ai panifici. Resta fermo che l’occupazione del suolo pubblico rientra nelle potestà dell’Ente locale che ne stabilisce limiti e modalità di utilizzo. Riferimenti normativi: D.lgs. 112/1998 Art. 4 legge di conversione 4/8/2006 n. 248 del D.L. 4/7/2006 Det. Giunta regionale E.R. n. 16842 Scheda aggiornata il 11/7/2023